



Ministero dell'Istruzione e del merito

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

PERSONALE SCUOLA

Il giorno 29 dicembre 2025, si svolge l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni di parte sindacale legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, avente all'ordine del giorno: **"Sottoscrizione definitiva dell'ipotesi 20 ottobre 2025 di individuazione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6 del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25 convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, così come modificato dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 "**.

L'ipotesi di C.C.N.I. 20 ottobre 2025 ha avuto la certificazione definitiva del DFP con nota del n. 91048 del 22 dicembre 2025, a cui è unito il parere 20 dicembre 2025, n. 273964 del MEF-IGOP, che ne consentono l'ulteriore corso secondo la seguente condizione: riformulazione dell'art. 4, modificando i commi 2 e 3 nel senso di esplicitare meglio la modalità di adesione alla copertura assicurativa.

Preso atto della condizione posta dagli organi di controllo le delegazioni di parte pubblica e la delegazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, al termine dell'incontro, concordano la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi del 20 ottobre 2025 con la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 4.

La sottoscrizione è effettuata in modalità digitale. I contraenti confermano che il consenso alla sottoscrizione avviene il giorno stesso dell'incontro.

Per la parte pubblica.

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

Direttore generale della Direzione generale per le risorse
umane e finanziarie

Antonella Iunti

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS-CONFSAL

ANIEF

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



Ministero dell'Istruzione e del merito

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - PERSONALE SCUOLA

Individuazione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6 del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25 convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, così come modificato dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127

PREMESSO

- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 sono stati fissati, all'art. 4 e ss. i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione Scuola (artt. 8 e 30);
- che il C.C.N.L. 18 gennaio 2024 citato, all'art. 8, comma 3, prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del C.C.N.L.;
- che il decreto-legge 14 marzo 2025 n.25 all'art. 14 comma 6, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69 istituisce il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 agosto 2025, n. 136073, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in applicazione del menzionato decreto-legge n. 25/2025
- che è stata sottoscritta l'ipotesi di C.C.N.I.11 agosto 2025, in applicazione del menzionato art. 14, comma 6 del decreto-legge n. 25/2025 convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025 n. 69, che definisce i criteri e le modalità di accesso al servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola impiegando la risorsa di 65.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per una spesa complessiva di 260.000.000,00;
- che con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, con l'articolo 3, comma 4, sono incrementate le risorse finanziarie di cui al citato decreto-legge n. 25/2025, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025 n. 69, per un importo di 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per una spesa complessiva di 60.000.000,00;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2025, n. 205700, registrato alla Corte dei Conti 3 ottobre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in applicazione del menzionato decreto-legge n. 127/2025;
- che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 disciplinano la tutela per il trattamento dei dati personali;
- che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) disciplina l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;



Ministero dell'Istruzione e del merito

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente CCNI sono adottate le seguenti definizioni:

- a) per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- b) per personale della scuola si intende il personale docente (compreso il personale docente di religione cattolica), personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in servizio nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
- c) per Codice dell'Amministrazione Digitale si intende il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 2

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, è istituito il servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della Scuola.
2. Gli anni scolastici di riferimento riguardano il quadriennio scolastico dal 2025/2026 al 2028-2029.

Art. 3

(Destinatari)

1. Le disposizioni in materia di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie, oggetto del presente accordo, si applicano al personale della scuola per come indicato nell'art. 1 assunto a tempo indeterminato, a tempo determinato con incarico annuale nell'anno scolastico di riferimento (sino al 31 agosto) e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 4

(Modalità di accesso al servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola)

1. Per il personale di cui all'articolo 3 la copertura assicurativa sanitaria integrativa di cui all'art. 14 comma 6 del citato decreto-legge n.25/2025, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, con l'integrazione delle risorse prevista con il decreto-legge n. 127/2025, è automatica previa formale adesione volontaria.
2. Per il personale assunto a tempo indeterminato l'adesione è volontaria e automatica con un'unica scelta valida per il quadriennio scolastico di riferimento, solo se l'aderente è in continuità di servizio. L'adesione decade automaticamente in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.
3. Per il personale assunto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, l'adesione è valida solo per la durata dell'incarico. Per tale tipo di personale, l'adesione deve essere confermata e riferita ad ogni distinto incarico a tempo determinato.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. I contraenti, preso atto della novella legislativa apportata dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 127/2025, che incrementa le risorse previste dal più volte citato decreto-legge n. 25/2025, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ritirano l'ipotesi 11 agosto 2025, citata nelle premesse, e sottoscrivono la nuova ipotesi di accordo.